

[REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

dott. Luigi IMPECIATI

nella pubblica udienza del [REDACTED], con l'assistenza del segretario d'udienza

dott. Marco OLIVIERI,

esaminati gli atti ed i documenti di causa,

uditi l'avv. [REDACTED] per la parte ricorrente e l'avv. [REDACTED] per l'INPS

resistente,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 073380/PM del registro di Segreteria

promosso dalla sig.ra [REDACTED], rappresentata e difesa dall' avv. [REDACTED]

ed elettivamente domiciliata, con il difensore, presso lo studio dell' [REDACTED]

[REDACTED]

AVVERSO

la mancata concessione della pensione privilegiata indiretta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto in data [REDACTED] la sig.ra [REDACTED] quale coniuge superstite del Maresciallo capo del Corpo Militare della C.R.I. [REDACTED] ha

impugnato dinanzi questa Corte il provvedimento con il quale l'INPS - gestione ex

Inpdap - ha dato negativo riscontro alla sua istanza di pensione privilegiata indiretta di

1^ categoria per intempestività della stessa.

Riferisce la ricorrente che il defunto coniuge, che aveva svolto servizio presso aree soggette a conflitto nei Balcani, dalle quali era rientrato, da ultimo, nel luglio 1999, si era ammalato di "Leucemia mieloide acuta" e, a causa di tale patologia, era deceduto in data 18.11.2000.

Nel marzo 2002 la ricorrente, nella qualità, aveva presentato istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e il Comitato di verifica per le cause di Servizio, con parere del 14.12.2010, aveva riconosciuto l'esistenza del nesso causale.

Per l'effetto, con istanza del 9.1.2013 la sig.ra [REDACTED] aveva presentato l'istanza pensionistica il cui diniego è oggi sottoposto alla cognizione di questo Giudice Unico.

Nel merito, si duole la ricorrente, che l'Istituto, nel respingere l'istanza, non avrebbe considerato che essa poteva essere avanzata solo dopo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non prima; avrebbe fatto, poi, anche erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 6 del D.L. n. 201/2011 non considerando lo status di militare (è quindi appartenente al Comparto Difesa) del defunto sig. [REDACTED]

Per tale motivo chiede che le sia riconosciuto il diritto pensionistico che precede.

L'INPS si è costituito con memoria del [REDACTED] nella quale conferma l'inammissibilità della domanda proposta malgrado la vigenza dell'art. 6 del D.L. n. 201/2011 e, comunque, l'intervenuta decadenza dalla facoltà di proporla, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 274/91.

In subordine, eccepisce la prescrizione dei ratei in caso di accoglimento.

La C.R.I., con nota del 20 [REDACTED], ha trasmesso la documentazione di interesse, accompagnata da una relazione sulla cronologia dei fatti di cui è causa.

All'odierna udienza [REDACTED] ha ribadito che il defunto sig. [REDACTED]

rientrerebbe, a suo avviso, nella fattispecie derogatoria di cui al menzionato art. 6 del D.L. n. 201/2011 e, nel merito ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

██████████ l'INPS, nel richiamare quanto già dedotto in memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sig.ra ████████, quale vedova del m.llo del Corpo Militare della CRI, ha proposto ricorso a questa Corte avverso il diniego opposto da parte resistente, alla sua istanza di pensione di privilegio.

Diniego che si fonda, essenzialmente su due motivi: la tardività della domanda, presentata oltre i termini previsti dall'art. 14 della legge n. 274/1991 e, in secondo luogo, l'avvenuta abrogazione della pensione di privilegio per la generalità dei dipendenti pubblici – non rientranti nelle categorie beneficiarie di deroga – a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 del D.L. n. 201/11 convertito, con modificazioni, in legge dalla legge n. 214/2011.

Tali motivi vanno pertanto scrutinati in via preliminare ad ogni altra questione; per organicità di trattazione, questo Giudice ritiene poi che debba essere affrontata, per prima, la questione relativa alla tardività della domanda.

L'art. 14, comma 1, prima parte, della legge n. 274/1991 dispone che *“A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di reversibilità deve essere presentata alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, direttamente agli sportelli delle Casse medesime che ne rilasciano ricevuta, nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella della spedizione....”*.

La norma che precede pone, senza alcun dubbio, un termine perentorio per la presentazione della domanda, termine scaduto il quale (v. Corte conti sez. Basilicata n. 54/2002) s'incorre nella decadenza del diritto pensionistico.

Ad avviso di questo Giudice, però, non può esservi dubbio nella doverosità di un suo inquadramento nei principi generali che, seppur espressamente dettati in materia di prescrizione ma che assumono la veste di disciplina assimilabile anche alla decadenza, fanno decorrere il termine dal momento in cui un diritto può o deve essere esercitato.

Nel caso di specie la norma prevede che l'istanza pensionistica di privilegio, diretta o indiretta o di reversibilità, debba essere presentata nel termine perentorio di cinque anni. Termine che indica nell'evento cessazione del rapporto o morte del lavoratore il *dies a quo*. Non può sfuggire, però che detto termine iniziale coincida con quello di insorgenza del diritto a richiedere la prestazione pensionistica.

Mutuando tale constatazione nella fattispecie oggetto del presente giudizio, non può non evidenziarsi come all'atto della morte del sottufficiale non era insorto alcun diritto pensionistico di privilegio in quanto lo stesso sottufficiale (o suoi eredi) non poteva rivolgere alcuna istanza in mancanza del presupposto indispensabile: il riconoscimento di malattia o infermità dipendente dal servizio.

Lo ha fatto (e nessuno ha mai dubitato della sua legittimazione) la sig.ra [REDACTED] quale vedova dell'avente originario diritto e solo al termine dell'iter procedurale può dirsi concretizzato il diritto a chiedere la pensione di privilegio, appunto per effetto del riconoscimento della suddetta dipendenza per l'infermità oncologica che ha condotto a morte il coniuge.

Ad avviso di questo Giudice e richiamando, allo scopo, quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 323/2008, non può dirsi operante nella fattispecie la norma di cui all'art. 14 della legge n. 274/1991 se non nella corretta interpretazione

relativa al decorrere del termine quinquennale dal momento in cui si è sostanziato il diritto a richiedere il trattamento pensionistico di privilegio per insorgenza della malattia in epoca successiva al suo rientro in Patria.

La sig.ra [REDACTED], infatti, ha tempestivamente richiesto, ai fini pensionistici, il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità letale "Leucemia mieloide acuta" e per tale riconoscimento ci sono voluti ben otto anni perché il Comitato di Verifica per le cause di servizio, unico organo abilitato – ai sensi del d.P.R. n. 461 – a dichiarare la dipendenza o meno di un'infermità da fatti di servizio, ne attestasse l'esistenza del prescritto nesso causale (cfr. delibera del 14.12.2010).

Peraltro la richiesta di parere era pervenuta solo poche settimane prima dal Ministero della Difesa.

Quanto precede testimonia, secondo questo Giudice, la bontà dell'assunto che vuole non rispondere a criteri di logicità ed equità giuridica l'addebitabilità alla sig.ra [REDACTED] di un così grave ritardo, non certamente riconducibile a colpevole inerzia della stessa ma ad organi amministrativi.

Per quanto precede, la domanda pensionistica della ricorrente deve riconoscersi come tempestivamente prodotta.

Non convincente appare, poi, l'altra obiezione manifestata da parte resistente, ovvero sia l'impossibilità di procedere al riconoscimento del diritto pensionistico ex art. 6 del D.L. n. 201/2011 in quanto il m.llo [REDACTED] non rientrerebbe tra le categorie beneficiarie della deroga colà prevista.

Dalla lettura della documentazione in atti appare infatti, in maniera incontrovertibile, che il m.llo [REDACTED] era un appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa e, come tale, la sua posizione istituzionale rientrava, a pieno titolo, nel c.d. comparto Difesa (ma fors'anche in quello di soccorso pubblico) che gode della deroga

applicativa di cui all'art. 6 del D.L. citato.

Valga, a tacer d'altro, il fatto che la richiesta di parere alla Commissione di Verifica è stata effettuata dal Ministero della Difesa e che negli atti si fa menzione della sua appartenenza ad un Corpo Militare.

In definitiva sia il m.llo [REDACTED] (per il tempo in vita) che i suoi aventi diritto possono (o poteva) beneficiare della pensione di privilegio.

Detto questo, nel merito non vi è dubbio, stante la documentazione in atti, che la infermità che ha cagionato la morte del coniuge della ricorrente sia stata causata da fatti di servizio e, per questo, debba essere attribuito al suddetto, dalla data del congedo e sino al decesso, pensione privilegiata di 1° categoria e, successivamente al decesso, pensione privilegiata indiretta ai suoi legittimi eredi.

Il verbale della C.M.O. di Roma del 22.6.2000 e la documentazione versata in atti testimoniano come il m.llo [REDACTED] abbia svolto, per più anni, servizio nella penisola slava (in particolare nella ex Jugoslavia) e, in quelle sedi, sia stato verosimilmente esposto a materiale bellico emanante radiazioni, tutte sicuramente oncogenetiche della patologia poi rivelatasi letale, come riconosciuto dalla stessa C.M.O. e dal Comitato di verifica.

Per le complessive motivazioni sopra riportate il ricorso deve essere accolto.

Non può essere invece accolta l'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS in quanto la domanda di pensione risulta essere stata, come detto, tempestivamente posta entro il quinquennio dall'insorgenza del diritto.

In conclusione deve riconoscersi agli aventi diritto la pensione di privilegio indiretta di 1^ categoria a decorrere dalla data del decesso del sig. [REDACTED] e ai suoi eredi legittimi o *iure successionis* anche i ratei non liquidati di pensione di privilegio di 1^ categoria allo stesso spettanti dalla data del congedo e sino al decesso.

Sulle somme dovute quali arretrati spettano pertanto gli interessi e la rivalutazione, da corrispondersi nei modi di legge e seguendo i criteri interpretativi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art.5 della legge n. 205/2000 che sono stati ampiamente illustrati nella decisione delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM, alla quale questo Giudice aderisce e che fa proprie.

In particolare, gli interessi e la rivalutazione spettano dalla decorrenza di ogni singolo rateo sino al soddisfo, e nei limiti del disposto dell'art. 16 comma 6 della legge n.412/1991, in base al quale sulle differenze di rateo tardivamente corrisposte e spettanti l'importo dovuto a titolo di interessi deve essere portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione (ove queste ultime siano superiori) ovvero, in altri termini, al ricorrente spetta il "maggior importo" tra interessi e rivalutazione; tale calcolo andrà effettuato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell'indice ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze e sino al soddisfo.

Alla luce della problematica affrontata sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice Unico delle Pensioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso n. [REDACTED] del registro di Segreteria proposto dalla sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] come in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nell'udienza del [REDACTED], nella quale è stata data lettura del dispositivo.

IL GIUDICE

f.to dott. Luigi IMPECIATI

**Publicata mediante deposito in Segreteria il [REDACTED]
Per il Direttore
Il Dirigente
F.to Domenica Lagana'**